



TECO

Compagno di Viaggio

Comunicazione N° 18.06

# TESTO UNICO AMBIENTALE

## Novità sulla gestione dei rifiuti

Rif.interno: EE

Data 13.06.06

PAG. 1 di 1

Spett. DITTA

Il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), apporta alcune modifiche nelle modalità di gestione dei rifiuti. Segnaliamo le principali:

- viene introdotta la definizione di materia prima secondaria e di sottoprodotto. Qualora un prodotto “di scarto” rientri in una di queste categorie non vi si applica la normativa dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario di identificazione rifiuto,...). Per la definizione di materie prime secondarie è prevista l’emanazione di specifici accordi di programma.

**FOCUS**

La nostra Società rimane a disposizione per assisterVi nelle modalità di gestione dei Vs. rifiuti, soprattutto in questa fase di transizione dal precedente D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) al nuovo D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale).

- Viene precisata la possibilità di scegliere, per lo stoccaggio dei rifiuti presso il luogo di produzione, tra il criterio temporale (conferimento ogni due mesi per i rifiuti pericolosi o ogni tre mesi per quelli non pericolosi) e il criterio quantitativo (conferimento al raggiungimento dei 10 m3 per i rifiuti pericolosi e dei 20 m3 per i rifiuti non pericolosi – occorre in questo caso effettuare il calcolo dei quantitativi non per singolo codice CER ma per la totalità dei rifiuti)
- non deve più essere emesso formulario di identificazione rifiuto per i fanghi destinati al riutilizzo in agricoltura secondo il D.Lgs. 99/1992 (in questo caso è quindi sufficiente la “scheda fanghi”)
- non deve essere emesso il formulario per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale (in questo caso è quindi sufficiente il documento di cui all’art. 7 del Regolamento 1774/2002 CE)
- non deve più essere emesso il modello F per lo smaltimento degli oli minerali esausti, essendo sufficiente il formulario
- vengono introdotte agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001 (quali agevolazioni per rinnovare le autorizzazioni all’esercizio dell’impianto o l’iscrizione all’Albo Gestori e riduzioni del 40 o 50% delle garanzie finanziarie)
- le terre e le rocce da scavo possono non essere assoggettate alla normativa sui rifiuti anche se contaminate da sostanze pericolose, purchè rispettino le caratteristiche definite dal D.Lgs. 152/06 e dai successivi Decreti applicativi e siano destinate al reinterro/riempimento/rilevati/macinati presso siti debitamente autorizzati (secondo le modalità previste all’interno della VIA, o nel progetto approvato all’autorità amministrativa competente o per cui sia stato dato parere favorevole da ARPA)

Sottolineiamo, infine, che ai sensi del nuovo D.Lgs. 152/06 sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico:

- tutte le attività che producono rifiuti pericolosi;
- le attività che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione, depurazione, altri trattamenti delle acque e da abbattimento dei fumi;

Rimangono invece esonerati gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.